

**"STATUTO ASSOCIAZIONE  
CENTRO FRANCO BASAGLIA – ODV"**

**ARTICOLO 1  
(Costituzione)**

1. E' costituita l'Associazione denominata "CENTRO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE FRANCO BASAGLIA - ODV, in breve denominabile come "CENTRO FRANCO BASAGLIA – ODV ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.
2. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
3. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:
  - a) Svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
  - b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione CENTRO FRANCO BASAGLIA – ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
  - c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (*se prevista retribuzione*);
  - d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. L'associazione ha sede in Arezzo ed ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento è disciplinato dall'art. 17 del presente Statuto.

**ARTICOLO 2  
(Scopi e compiti)**

Il "CENTRO FRANCO BASAGLIA ODV non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare il Centro ha lo scopo primario di contrastare le politiche di emarginazione dei cittadini che si manifestano sotto qualsiasi forma e motivazione, attivando iniziative di contrasto, di confronto, di studio e di nuova cultura dell'inclusione sociale, anche con l'approfondimento e la valorizzazione delle esperienze storiche realizzate per il superamento delle Istituzioni totali.

1. Il Centro favorisce forme di auto-organizzazione dei cittadini per la promozione della salute e del benessere sociale delle persone fragili.
2. Il Centro promuove iniziative per il diritto universale alla salute intesa come "bene comune", come condizione per la tutela della dignità della persona e come fattore di uno sviluppo sostenibile, in conformità con il disposto degli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione italiana.

3. Il Centro, anche in collaborazione con la Regione Toscana, con gli Enti locali e con le Associazioni del Terzo settore, sviluppa iniziative per l'innovazione del sistema sanitario e del welfare regionale toscano tramite confronti e programmi di studio, di ricerca e con proposte di partecipazione e di iniziativa popolare.

4. Sui temi della salute e del welfare locale, e in particolare sui problemi della salute mentale, il Centro promuove sistematiche iniziative di aggiornamento e di formazione degli operatori sanitari e sociali, degli amministratori degli Enti locali e della cittadinanza attiva.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ARTICOLO 3

#### (Il Programma)

1. Il Centro realizza le finalità di cui all'articolo 2 tramite il Piano di lavoro annuale, articolato in Piani trimestrali e semestrali, che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente ed approvato dall'Assemblea dei soci, unitamente al Rendiconto per cassa relativo all'anno di validità del Piano.

2. Per la definizione del Piano di lavoro, il Centro attiva forme di confronto e di concertazione con la Regione Toscana, con l'Azienda sanitaria locale n. 8 di Arezzo e con gli Enti locali aretini.

### ARTICOLO 4

#### (Rapporti di collaborazione)

1. Il Centro, per la realizzazione del Piano di lavoro di cui all'articolo 3, può stipulare, su temi di comune interesse, accordi di programma con la Regione Toscana, con gli Enti locali e con le Associazioni di cittadini.

### ARTICOLO 5

#### (I soci)

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati agli scopi e alle finalità statutarie, desiderino condividerne la realizzazione.

2. Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche che enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti di cui all'art. 35 comma 3 del Codice del terzo settore. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui all'art.6.

3. La compagine sociale è composta da:

a) soci fondatori: sono tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

b) soci ordinari: sono tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;

c) soci onorari: sono tali i rappresentanti degli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che aderiscono all'Associazione;

d) soci benemeriti: sono tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato, nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale.

## ARTICOLO 6

(Modalità d'ammissione dei soci)

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. I soci sono ammessi secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte (art. 21 comma 1 CTS).
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.
4. La deliberazione che dispone il diniego della domanda di ammissione espone le relative motivazioni ed è inviata nel termine di 60 giorni; in questo caso l'interessato può far ricorso all'Assemblea, la quale decide nella prima seduta utile, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di rigetto.
5. Il Consiglio Direttivo cura che la deliberazione di ammissione sia comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

## ARTICOLO 7

(Perdita della qualifica di socio)

1. La qualifica di socio si perde:
  - a) per decesso;
  - b) per esclusione;
  - c) per decadenza in conseguenza del mancato pagamento della quota associativa per almeno due anni;
  - d) per recesso.
2. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo:
  - a) per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - b) per persistenti gravi violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
  - c) quando, in qualunque modo, siano stati arrecati danni morali o materiali di un certa gravità all'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo prima di proporre l'esclusione procede alla contestazione per iscritto al socio degli addebiti che allo stesso vengono mossi, acquisendo eventuali memorie difensive.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
5. Il recesso da parte dei soci è comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## ARTICOLO 8

(Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci hanno diritto:
  - a) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
  - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c) ad accedere alle cariche associative;
  - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia con semplice domanda scritta al presidente dell'associazione.
2. Tutti i soci sono tenuti:
  - a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  - b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  - c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

d) a versare la quota associativa annuale.

3. Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### ARTICOLO 9 (Diritti e doveri dei soci)

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione.
- d) l'organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per legge

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### ARTICOLO 10 (Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

2. Ogni socio ha un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto per cassa redatto ai sensi del DM 5 marzo 2020 e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina l'Organo di controllo ed il revisore dei conti se obbligatori per legge
- c) approva il Rendiconto per cassa;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera gli eventuali regolamenti interni, tra cui quello dei lavori assembleari e le loro variazioni;
- f) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

5. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sullo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione la devoluzione del suo patrimonio.

6. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

7. Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione scritta o telematica, da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 7 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 3 giorni (ridotti a 1 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o

rappresentata almeno la metà dei soci.

10. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti dei soci e il voto favorevole di tutti i presenti.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto per cassa e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

13. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

#### ARTICOLO 11 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di membri compreso tra un minimo di 9 (nove) e un massimo di 13 (tredici) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea esclusivamente fra i soci maggiorenni. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente vicario - che subentra nelle funzioni del Presidente in caso di assenza e impedimento di esso - e un Segretario.
4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
  - c) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
  - d) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
  - e) predisporre il Rendiconto per cassa;
  - f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Presidente vicario o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le convocazioni sono effettuate per posta elettronica o mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvo le riunioni di urgenza che sono convocate per il giorno successivo; l'avviso di convocazione contiene ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti.
9. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

## ARTICOLO 12

### (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva, appositamente e contestualmente convocata.

## ARTICOLO 13

### (Eventuale organo di controllo e revisione dei conti)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## ARTICOLO 14

### (I libri sociali)

1. I libri sociali e i registri contabili essenziali dell'Associazione sono:

- a) il libro dei soci;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro giornale della contabilità sociale;
- f) il libro dell'inventario.

2. Tali libri, prima di essere posti in essere, sono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina salvo il registro dei volontari che è vidimato e numerato da notaio o da altro pubblico ufficiale come per legge.

## ARTICOLO 15

### (Gratuità degli incarichi)

1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo

di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts).

#### ARTICOLO 16

##### (Patrimonio)

1. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- a) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) dai contributi dei propri soci;
- c) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

3. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. L'Associazione impiega gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

#### ARTICOLO 17

##### (Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto per cassa del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

3. Con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Rendiconto per cassa è disposto il deposito dello stesso e degli atti contabili a disposizione di tutti i soci

4. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

5. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

#### ARTICOLO 18

##### (Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

2. All'atto dello scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

#### ARTICOLO 19

##### (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo

3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.